

Associazione di volontariato

"SQUADRA OPERATIVA INTERVENTO CINOFILO"

STATUTO



Art. 1 (Denominazione e sede) – È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "S.O.I.C.", di seguito chiamata associazione. L'associazione ha sede legale nel Comune di Castelgabbiano (CR), via Don Bosco 19\D. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata, in via eccezionale, dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia nella prima Assemblea dei soci convocata.

Art. 2 (Statuto) – L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della **Legge n. 266 dell'11 agosto 1991**, all'atto della costituzione dell'Associazione, e del **D. Lgs. 117/2017**. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 (Finalità) – L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per svolgere attività rivolte al benessere sociale.

Art 4 (Attività di interesse generale) – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva, l'attività di interesse generale rappresentata dalla divulgazione della cultura cinofila. In particolare l'associazione si propone di prestare opere di soccorso a persone scomparse in superficie e con l'eventuale ricerca su macerie ma in ogni caso estendibile a tutti gli interventi che necessitino l'ausilio del cane. Mettendosi a disposizione delle competenti autorità regionali e nazionali, civili e militari nei casi di pubblica calamità e comunque quando detta opera sia richiesta dagli enti interessati per l'insorgere di situazioni comportanti danno o pericolo all'incolumità delle persone . L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle presta-

zioni dei volontari associati. Per perseguire gli scopi sopra indicati l'associazione realizza i seguenti interventi:

- Addestramento periodico in area di lavoro appropriata.
- Esercitazioni periodiche con simulazioni di situazioni reali.
- Corsi di aggiornamento presso istituzioni riconosciute.
- Stage con e presso altre associazioni di volontariato cinofile.
- Tutte quelle attività sociali, culturali ed anche sportive in cui l'unità cinofila possa trovare beneficio, in relazione alle quali l'associazione può organizzare corsi, esercitazioni e manifestazioni.
- Attività didattiche atte a divulgare la conoscenza cinofila e di supporto a minorenni non portatori di handicap fisici e mentali.
- Tutte quelle attività che possono lecitamente concorrere al sostentamento, anche economico, ed allo sviluppo dell'associazione ma mai a scopo di lucro.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

Art. 5 (Ammissione) - Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione e iscriverne il nome nell'apposito libro dei soci oppure rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comuni-

cazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 6 (Diritti e doveri degli aderenti) – L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto di: votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea, di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali. Ciascun socio ha il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 7 (Perdita della qualifica di socio) – La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8 (Ordinamento dell'Associazione) – L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 9 (Assemblea) – L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed

è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Art. 10 (Competenze dell'Assemblea) – L'Assemblea: **a)** nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci; **b)** nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; **c)** determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua; **d)** approva il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta; **e)** delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; **f)** delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione e sui provvedimenti di esclusione del socio garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; **g)** delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; **h)** approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; **i)** delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; **l)** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 (modalità di voto in Assemblea) – L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 12 (Convocazione dell'Assemblea) – L'assemblea si riunisce una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta l'anno precedente, del bilancio preventivo, dell'ammontare della quota sociale e del programma di attività previste per l'anno in corso. In altri casi l'Assemblea si riunisce per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

Art. 13 (Validità dell'Assemblea) – L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 14 (Validità dell'Assemblea in caso di modifica dello statuto, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione) – In caso di modifica dello statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 15 (Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari non-

ché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 16 (Competenze del Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio Direttivo: a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo; b) gestisce la contabilità e redige le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c) approva o rigetta le domande di ammissione; d) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

Art. 17 (Funzionamento del Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 18 (Il Presidente) – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività delibe-

rato dall'Assemblea ordinaria. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 19 (Il Vicepresidente) – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente il conto corrente, il tesoriere gestisce la contabilità, e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

Art. 20 (Il Segretario) – Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 21 (Libri sociali) – Sono libri sociali dell'Associazione: **a)** il libro dei soci contenente l'elenco dei soci dell'Associazione; **b)** il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea; **c)** il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo; **e)** il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione. I libri devono essere tenuti in forma cartacea. Il libro dei soci deve essere aggiornato annualmente dopo lo scadere del termine stabilito dall'Assemblea per il pagamento della quota sociale. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 (Risorse economiche) – Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da: **a)** quote sociali; **b)** contributi pubblici e privati; **c)** donazioni e lasciti

testamentari; d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata f) altre entrate espressamente previste dalla legge per le Organizzazioni di Volontariato. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 23 (Scritture contabili) – Il Consiglio Direttivo, salvo altra disposizione di legge, registra le entrate e le uscite economiche mediante una prima nota di cassa, anche mediante strumenti informativi, tenuta in modo ordinato e veritiero. Ogni singola entrata e ogni singola uscita economica devono essere adeguatamente giustificate da valide pezze giustificative che devono essere archiviate in modo da assicurarne la fruibilità in caso di controllo. Il Consiglio Direttivo si assicura che vi sia esatta corrispondenza tra le voci riportate nella prima nota di cassa e le pezze giustificative archiviate.

Art. 24 (Esercizio sociale) – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo, redatto nella forma del rendiconto di cassa, contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile.

Art. 25 (Bilancio preventivo) – Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile. Il bilancio preventivo deve contenere l'ammontare della quota sociale annua che deve essere approvata con specifico voto da parte dell'Assemblea dei soci la quale ne determina anche i tempi e le modalità di pagamento da parte dei soci. Il bilancio preventivo deve essere redatto secondo il modello in uso per il bilancio consuntivo al fine di favorirne

la confrontabilità. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato un programma delle attività per l'anno di riferimento.

Art. 26 (Divieto di distribuzione degli utili) – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27 (Assicurazione dei volontari) – Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente ad altre associazioni aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 29 (Disposizioni finali) – Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.